



Registro Generale N. 13/2025

Napoli, 28 marzo 2025

DECRETO PRESIDENZIALE

Oggetto: riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2024 e variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011.

Sulla base dell'istruttoria del Dirigente del Settore Contabile

IL PRESIDENTE

Premesso che

- con legge regionale 2 dicembre 2015, n. 15 *“Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell'Ente Idrico Campano”*, è stato istituito l'Ente Idrico Campano (EIC), soggetto di governo dell'ATO regionale, cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni del territorio campano, che ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;
- la Giunta Regionale della Campania, in adempimento a quanto previsto dall'art. 5, comma 7, della legge regionale n. 15/2015, con deliberazione 29 dicembre 2015, n. 885, ha approvato lo Statuto dell'Ente Idrico Campano;
- lo Statuto è stato successivamente modificato con le deliberazioni del Comitato Esecutivo:
 - ✓ 4 dicembre 2018, n. 7;
 - ✓ 10 giugno 2019, n. 29;
 - ✓ 18 maggio 2020, n. 3;
 - ✓ 17 novembre 2021, n. 36;
 - ✓ 7 febbraio 2022, n. 1;
 - ✓ 10 agosto 2022 n. 37;
 - ✓ 31 luglio 2023, n. 31;
- all'Ente Idrico Campano, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 15/2015, si applicano le disposizioni di cui al Titolo IV della parte I e quelle di cui ai Titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte II del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*).

Richiamati

- l'art. 228, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che *“Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*;
- l'art. 3, comma 4, del D. Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che *“Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio*

considerato, sono immediatamente re-imputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”;

- *il punto 6.1, dell'allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011, il quale stabilisce che “... possono essere considerate esigibili, e quindi liquidabili...(di conseguenza non re-imputate attraverso l'utilizzo del fondo pluriennale vincolato, ma conservate a residuo), le spese impegnate nell'esercizio precedente, relative a prestazioni o forniture rese nel corso dell'esercizio precedente, le cui fatture pervengono nei due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio o per le quali il responsabile della spesa dichiara, sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di legge, che la spesa è liquidabile in quanto la prestazione è stata resa o la fornitura è stata effettuata nell'anno di riferimento”.*

Considerato che

- il Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) è costituito, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui, al fine di consentire la reimputazione degli impegni che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, non risultano più esigibili nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce. Tale Fondo prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano;
- il Fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale, ma può essere *(in via discrezionale)* destinato a garantire anche la copertura di spese correnti, quali:
 1. *spese impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa;*
 2. *spese per il trattamento accessorio premiante;*
 3. *spese per incarichi legali;*
- nel caso dell'Ente Idrico Campano, non sussistono spese in conto capitale, con riferimento alle quali il FPV è necessario.

Atteso che

- il Responsabile dell'Ufficio “Contabilità, Bilancio e Patrimonio”, di concerto con il Dirigente del Settore “Contabile”, con apposita nota (*prot. n. 4917 del 28 febbraio 2025*) ha trasmesso, ai responsabili di struttura assegnatari di capitoli di entrata e di spesa, l'elenco dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2024 di propria competenza, richiedendone la verifica al fine del loro mantenimento, cancellazione, riduzione e/o reimputazione;

- con appositi provvedimenti dirigenziali, di seguito indicati, i responsabili di struttura assegnatari di capitoli di entrata e di spesa hanno fornito opportuno riscontro:
 - determinazione del Dirigente del Settore “Contabile” 19 marzo 2025, n. 182;
 - determinazione del Dirigente “Affari Generali” 19 marzo 2025, n. 185;
 - determinazione del Direttore Generale 20 marzo 2025, n. 188;
- il Responsabile dell’Ufficio “Contabilità, Bilancio e Patrimonio”, sulla base dei dati trasmessi con le note di cui sopra, ha provveduto ad effettuare le relative operazioni sui residui, con riferimento alle voci da conservare, a quelle da eliminare definitivamente (*in quanto non corrispondenti a obbligazioni giuridiche perfezionate*), a quelle da ridurre e, infine, a quelle da eliminare e reimputare agli esercizi successivi al 31 dicembre 2024 nelle quali l’esigibilità avrà scadenza.

Dato atto che

- la reimputazione dei residui passivi non esigibili nell’esercizio a cui è riferito il rendiconto comporta:
 - ✓ la creazione, nel bilancio dell’esercizio a cui è riferito il rendiconto, del fondo pluriennale vincolato connesso alle spese reimputate per le quali la copertura è data dal fondo medesimo;
 - ✓ una variazione del bilancio di previsione in corso di gestione, al fine di istituire o incrementare gli stanziamenti di entrate e spese su cui devono essere imputate le relative obbligazioni;
 - ✓ il trasferimento all’esercizio di reimputazione anche della “copertura”, che l’impegno aveva nell’esercizio cui era stato inizialmente imputato, attraverso il fondo pluriennale vincolato di entrata. La costituzione o l’incremento di tale fondo è escluso solo in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate;
- la somma imputata al FPV, fino a quando non è approvata la variazione di esigibilità ordinaria, si configura ancora come residuo. Pertanto, nei documenti contabili oggetto di approvazione, figurerà un importo che include sia i residui conservati che i residui da reimputare.

Verificato che

- non risultano - a conclusione del processo di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, come da allegato prospetto “*proposta variazione esigibilità ordinaria*” - residui attivi da reimputare mentre, risultano residui passivi da reimputare per **€ 104.939,74** e che, da quanto sopra, consegue un valore del Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti pari ad **€ 104.939,74**;
- risulta, come dall'allegato prospetto “*variazioni entrata/uscita elenco analitico e sintetico anno 2024*” un ammontare di residui attivi definitivamente cancellati in quanto non correlati a obbligazioni giuridiche attive perfezionate di **€ 160.999,83** e residui passivi definitivamente cancellati in quanto non correlati a obbligazioni giuridiche passive perfezionate per **€ 330.578,49**;
- risulta, come dall'allegato prospetto “*elenco dei residui da riportare al termine dell’anno 2024 entrate/uscite*” un ammontare di residui attivi conservati in quanto correlati ad obbligazioni giuridiche attive perfezionate di **€ 232.349.868,39** e residui passivi conservati in quanto correlati a obbligazioni giuridiche passive perfezionate per complessivi **€ 224.056.561,01**, al lordo degli impegni da imputare al FPV.

Considerato che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 4, del D. Lgs. n. 118/2011, il



riaccertamento ordinario dei residui è effettuato con provvedimento amministrativo dell'organo esecutivo e, per l'Ente Idrico Campano, è disposto con provvedimento del Presidente ai sensi dell'art. 63, comma 4, del "Regolamento di contabilità" approvato con deliberazione del Comitato Esecutivo 18 dicembre 2024, n. 63.

Acquisiti

- il parere del Responsabile dell'Ufficio "Contabilità, Bilancio e Patrimonio" in ordine alla regolarità contabile;
- il parere del Dirigente del Settore "Contabile" in ordine alla regolarità tecnica.

Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti espresso con verbale n. 58 del 26.03.2025, accolto al prot. n. 7684 del 27.03.2025, ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 267/2000.

Visti

- il D. Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico degli Enti Locali";
- il D. Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- la legge regionale n. 15/2015 e ss. mm. e ii.;
- il vigente Statuto dell'Ente Idrico Campano

DECRETA

1. di approvare ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D. Lgs. n. 118/2011, le risultanze della revisione ordinaria dei residui attivi e passivi e della variazione di esigibilità, alla data del 31 dicembre 2024, così come indicato:
 - a) nel prospetto "proposta variazione esigibilità ordinaria", allegato 1) al presente provvedimento, per quanto attiene, rispettivamente, all'elenco dei residui attivi eliminati e reimputati affinché siano riaccertati in quanto crediti a esigibilità futura, e all'elenco dei residui passivi eliminati e reimputati affinché siano reimpegnati in quanto obbligazioni passive giuridicamente perfezionate a scadenza futura;
 - b) nel prospetto "variazioni entrata/uscita elenco analitico e sintetico anno 2024", allegato 2) al presente provvedimento, per quanto attiene alla eliminazione definitiva di residui attivi e passivi cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, con particolare riferimento agli impegni assunti ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del D. Lgs. 267/2000;
 - c) nel prospetto "elenco dei residui da riportare al termine dell'anno 2024 entrate/uscite", allegato 3) al presente provvedimento, per quanto attiene i residui attivi conservati in quanto correlati a obbligazioni giuridiche attive perfezionate e i residui passivi conservati in quanto correlati a obbligazioni giuridiche passive perfezionate;
2. di apportare al bilancio dell'esercizio 2024/2026, esercizio 2024, le variazioni al fondo pluriennale vincolato, relative agli impegni reimputati come risulta dagli allegati di cui al punto a) sopra indicato;

3. di apportare al bilancio dell'esercizio 2024/2026, esercizio 2025, le variazioni necessarie alla reimputazione degli impegni non esigibili al 31 dicembre 2024, come risulta dagli allegati di cui al punto a) sopra indicato;
4. di quantificare in via definitiva il Fondo Pluriennale Vincolato al termine dell'esercizio 2024, corrispondente a quello iniziale dell'esercizio 2025, in complessivi € 104.939,74;
5. di dare atto che i residui passivi reimputati sono interamente coperti dal fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata;
6. di dare atto che, per effetto delle variazioni, è rispettato il pareggio di bilancio anno 2025 e rimane impregiudicato il rispetto del pareggio di bilancio anno 2024, nonché mantenuti inalterati gli equilibri finanziari in termini di competenza e cassa;
7. di accludere il conto del bilancio anno 2024 per titoli dopo il riaccertamento (provvisorio), allegato 4) al presente provvedimento;
8. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



Il Presidente
prof. Luca Mascolo



DECRETO PRESIDENZIALE

OGGETTO: Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011.

PARERI DEI RESPONSABILI

ai sensi dell'art. 49 del T.U. degli Enti Locali D. lgs. 267/2000

Si esprime PARERE FAVOREVOLE in merito alla **regolarità contabile** della presente proposta di deliberazione.

Napoli, 21 marzo 2025

Il Responsabile dell'Ufficio "Contabilità, Bilancio e Patrimonio"

Dott. Giuseppe Giannetti

Si esprime PARERE FAVOREVOLE in merito alla **regolarità tecnica** della presente proposta di deliberazione.

Napoli, 21 marzo 2025

Il Dirigente del Settore "Contabile"

Dott. Carlo Spano